



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 6 febbraio 2026
(OR. en)

5371/26

Fascicolo interistituzionale:
2025/0352 (NLE)
2025/0353 (NLE)

ESPACE 10
EEE 6
RECH 17
COMPET 48
IND 27
EU-GNSS 6
TRANS 18
AVIATION 9
MAR 8
TELECOM 17
MI 39
CSC 45
CSCGNSS 6
CSDP/PSDC 35
AELE 4

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia che stabilisce le regole per la partecipazione del Regno di Norvegia alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura e per l'accesso ai servizi GOVSATCOM e ai servizi governativi del programma dell'Unione per una connettività sicura

ACCORDO
TRA L'UNIONE EUROPEA E IL REGNO DI NORVEGIA
CHE STABILISCE LE REGOLE PER LA PARTECIPAZIONE
DEL REGNO DI NORVEGIA ALLA COMPONENTE GOVSATCOM
DEL PROGRAMMA SPAZIALE DELL'UNIONE
E AL PROGRAMMA DELL'UNIONE PER UNA CONNETTIVITÀ SICURA
E PER L'ACCESSO AI SERVIZI GOVSATCOM E AI SERVIZI GOVERNATIVI
DEL PROGRAMMA DELL'UNIONE PER UNA CONNETTIVITÀ SICURA

L'UNIONE EUROPEA ("Unione"),

e

IL REGNO DI NORVEGIA ("Norvegia")

in seguito denominate congiuntamente "parti",

RICONOSCENDO la partecipazione della Norvegia al programma spaziale dell'Unione,

RICONOSCENDO gli obblighi delle parti alla luce del diritto internazionale,

RAMMENTANDO il regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ ("regolamento sullo spazio") e il regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio² ("regolamento sulla connettività sicura"),

¹ Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU UE L 170 del 12.5.2021, pag. 69, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/696/oj>).

² Regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2023, che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura per il periodo 2023-2027 (GU UE L 79 del 17.3.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/588/oj>).

RICONOSCENDO che la Norvegia contribuisce finanziariamente alle attività derivanti dalla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e dal programma dell'Unione per una connettività sicura di cui a una distinta decisione del Comitato misto SEE di modifica del protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, e del protocollo 37 dell'accordo sullo Spazio economico europeo,

RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo sullo Spazio economico europeo quale base giuridica e istituzionale per rafforzare e ampliare la cooperazione tra l'Unione e la Norvegia nel settore della connettività sicura,

RAMMENTANDO l'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate ("accordo sulla sicurezza delle informazioni"), firmato il 22 novembre 2004 ed entrato in vigore il 1° dicembre 2004,

RAMMENTANDO le modalità in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate scambiate tra il Regno di Norvegia e l'Unione ("modalità in materia di sicurezza") concordate il 22 ottobre 2004,

RICONOSCENDO che la decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio¹ stabilisce le responsabilità che il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza devono esercitare per prevenire una minaccia alla sicurezza dell'Unione o di uno o più Stati membri o per attenuare le conseguenze di un danno grave agli interessi essenziali dell'Unione o di uno o più Stati membri o ogniqualvolta il funzionamento del sistema o la fornitura di servizi governativi può incidere sulla sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri, e che la decisione (PESC) 2021/698 si applica come stabilito all'articolo 35 del regolamento sullo spazio e all'articolo 31 del regolamento sulla connettività sicura,

RICONOSCENDO l'interesse della Norvegia alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e ai servizi del programma dell'Unione per una connettività sicura,

DESIDEROSI di stabilire un accordo bilaterale sulla partecipazione della Norvegia alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

¹ Decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio, del 30 aprile 2021, sulla sicurezza dei sistemi e servizi dispiegati, in funzione e usati nell'ambito del programma spaziale dell'Unione e del programma dell'Unione per una connettività sicura che possono incidere sulla sicurezza dell'Unione, e che abroga la decisione 2014/496/PESC (GU UE L 170 del 12.5.2021, pag. 178, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2021/698/oj>).

ARTICOLO 1

Scopo dell'accordo

1. Il presente accordo stabilisce le regole per la partecipazione della Norvegia alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura e per l'accesso della Norvegia ai servizi GOVSATCOM e ai servizi governativi del programma dell'Unione per una connettività sicura.
2. La Norvegia è un partecipante GOVSATCOM e un partecipante al programma dell'Unione per una connettività sicura nella misura in cui autorizza gli utenti GOVSATCOM e gli utenti di capacità governative del programma dell'Unione per una connettività sicura o fornisce capacità di comunicazione satellitare, siti del segmento di terra o parte degli impianti del segmento di terra.
3. I diritti concessi in virtù del presente accordo non pregiudicano la componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e il programma dell'Unione per una connettività sicura. Il presente accordo non conferisce alla Norvegia alcun potere decisionale relativamente alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura.
4. Il presente accordo non pregiudica il quadro giuridico e la struttura istituzionale della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e del programma dell'Unione per una connettività sicura istituiti dal diritto dell'Unione, dai pertinenti atti dell'Unione integrati nell'accordo sullo Spazio economico europeo o dalle misure adottate per l'attuazione degli atti dell'Unione. Inoltre il presente accordo lascia impregiudicati le leggi, i regolamenti e le politiche applicabili dell'Unione che danno attuazione agli impegni di non proliferazione e al controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso.

5. L'Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali che fanno parte dell'infrastruttura governativa sviluppata nell'ambito della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e nell'ambito del programma dell'Unione per una connettività sicura, come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla connettività sicura.
6. Il presente accordo non modifica i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da qualsiasi altro accordo internazionale.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "token": l'unità utilizzata come pagamento o indennizzo dei servizi GOVSATCOM, quale definita all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2023/1055 della Commissione¹;
- 2) "controllo": possibilità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;

¹ Decisione di esecuzione (UE) 2023/1055 della Commissione, del 30 maggio 2023, che stabilisce le norme sulla definizione delle priorità e sulla condivisione delle capacità, dei servizi e delle apparecchiature degli utenti di comunicazione satellitare per svolgere la funzione di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU UE L 141 del 31.5.2023, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1055/oj).

- 3) "struttura di gestione esecutiva": organo di un soggetto giuridico che è nominato ai sensi del diritto nazionale, che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, o a qualunque altra persona avente poteri decisionali comparabili, a cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;
- 4) "paese terzo": qualsiasi paese, ad eccezione della Norvegia o di qualsiasi Stato membro dell'Unione o di qualsiasi altro Stato EFTA-SEE, che partecipa, a seconda dei casi, alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione o al programma dell'Unione per una connettività sicura;
- 5) "componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione" o "GOVSATCOM": la componente GOVSATCOM istituita dal regolamento sullo spazio;
- 6) "partecipante GOVSATCOM": partecipante ai sensi dell'articolo 68 del regolamento sullo spazio;
- 7) "programma dell'Unione per una connettività sicura": il programma istituito dal regolamento sulla connettività sicura;
- 8) "partecipante al programma dell'Unione per una connettività sicura": partecipante ai sensi dell'articolo 11 del regolamento sulla connettività sicura.

ARTICOLO 3

Ambito della cooperazione

Il presente accordo disciplina la partecipazione della Norvegia alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura e l'accesso della Norvegia ai servizi GOVSATCOM e ai servizi governativi del programma dell'Unione per una connettività sicura.

ARTICOLO 4

Partecipazione a GOVSATCOM e al programma dell'Unione per una connettività sicura

La Norvegia è un partecipante GOVSATCOM e un partecipante al programma dell'Unione per una connettività sicura ai sensi dell'articolo 68 del regolamento sul spazio e dell'articolo 11 del regolamento sulla connettività sicura in quanto autorizza gli utenti dei servizi GOVSATCOM o dei servizi governativi del programma dell'Unione per la connettività sicura o fornisce capacità, siti o strutture.

La definizione delle priorità relativamente ai servizi contemplati dal presente accordo tra gli utenti autorizzati dalla Norvegia è determinata e attuata dalla Norvegia.

ARTICOLO 5

Autorità competente per la connettività sicura

La Norvegia designa un'autorità competente per la connettività sicura.

L'autorità competente per la connettività sicura garantisce che:

- a) l'uso dei servizi contemplati dal presente accordo sia conforme ai requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento sullo spazio e all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento sulla connettività sicura;
- b) siano determinati e gestiti i diritti di accesso ai servizi contemplati dal presente accordo;
- c) le apparecchiature degli utenti necessarie per l'uso dei servizi contemplati dal presente accordo e le informazioni e le connessioni di comunicazione elettronica associate siano utilizzate e gestite conformemente ai requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento sullo spazio e all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento sulla connettività sicura;
- d) sia istituito un punto di contatto centrale a fini di assistenza, se necessario, nella comunicazione dei rischi e delle minacce di sicurezza, in particolare il rilevamento di interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che interessano i servizi nell'ambito della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e del programma dell'Unione per una connettività sicura.

ARTICOLO 6

Servizi governativi

1. I servizi contemplati dal presente accordo sono forniti ai partecipanti di cui all'articolo 4 del presente accordo conformemente alle norme stabilite nella decisione di esecuzione (UE) 2023/1053 della Commissione¹ e nella decisione di esecuzione (UE) 2023/1055.
2. L'accesso ai servizi GOVSATCOM e ai servizi governativi del programma dell'Unione per la connettività sicura è subordinato al rispetto delle condizioni che ne disciplinano l'uso conformemente al presente articolo.
3. I seguenti soggetti possono essere autorizzati come utenti dei servizi GOVSATCOM e dei servizi governativi del programma dell'Unione per la connettività sicura:
 - a) un'autorità pubblica della Norvegia o un organismo incaricato dell'esercizio dell'autorità pubblica in Norvegia; e
 - b) una persona fisica o giuridica che agisce per conto e sotto il controllo di un'entità di cui alla lettera a).

¹ Decisione di esecuzione (UE) 2023/1053 della Commissione, del 30 maggio 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/588 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti operativi per i servizi governativi forniti nell'ambito del programma dell'Unione per una connettività sicura e del suo portafoglio servizi (GU UE L 141 del 31.5.2023, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1053/oj).

4. Gli utenti dei servizi GOVSATCOM e dei servizi governativi del programma dell'Unione per la connettività sicura di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono debitamente autorizzati dalla Norvegia a utilizzare tali servizi e rispettano i requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento sullo spazio e all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento sulla connettività sicura.

ARTICOLO 7

Fornitori di capacità e servizi di comunicazione satellitare

L'Unione può acquisire capacità e servizi di comunicazione satellitare nell'ambito della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione forniti dai soggetti seguenti:

- a) la Norvegia in qualità di partecipante GOVSATCOM di cui all'articolo 68 del regolamento sullo spazio; e
- b) le persone giuridiche norvegesi debitamente accreditate per fornire capacità o servizi di comunicazione satellitare conformemente alla procedura di accreditamento di sicurezza di cui all'articolo 37 del regolamento sullo spazio, che avviene in conformità dei requisiti generali di sicurezza per la componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento sullo spazio.

Il sistema che fornisce tali capacità e servizi è considerato un sistema che fornisce servizi governativi se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2 bis, della decisione di esecuzione (UE) 2023/1054 della Commissione¹. Ai fini dell'applicazione tale articolo, per "Stato membro" si intende "uno Stato membro o la Norvegia".

ARTICOLO 8

Capacità pertinenti per i servizi

La Commissione europea definisce il numero totale di token da distribuire per i prossimi periodi programmatici in funzione del bilancio disponibile e delle condizioni dei contratti e degli accordi conclusi con i fornitori di risorse.

La Norvegia riceve una percentuale, in token, della quota totale degli Stati membri stabilita nelle decisioni di esecuzione (UE) 2023/1053 e (UE) 2023/1055.

¹ Decisione di esecuzione (UE) 2023/1054 della Commissione, del 30 maggio 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il portafoglio servizi per i servizi di comunicazione satellitare governativa offerti dal sistema istituito nell'ambito del programma spaziale dell'Unione (GU UE L 141 del 31.5.2003, pag. 49, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/1054/oj).

ARTICOLO 9

Maggiore copertura della regione artica

L'infrastruttura governativa del programma dell'Unione per una connettività sicura può includere elementi aggiuntivi per migliorare la copertura a bassa latenza nella regione artica.

Qualsiasi contributo finanziario aggiuntivo necessario per la progettazione, lo sviluppo, la diffusione e lo sfruttamento di tali elementi è stabilito mediante decisione del comitato misto di cui all'articolo 18 che modifica il presente articolo conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, e attuato in conformità dell'articolo 12.

ARTICOLO 10

Condizioni di ammissibilità e di partecipazione per i soggetti norvegesi

Al presente accordo si applicano l'articolo 24 del regolamento sullo spazio e l'articolo 22 del regolamento sulla connettività sicura per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità e partecipazione nell'ambito dei programmi.

Quando la Commissione europea stabilisce una deroga a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento sullo spazio senza ricorrere alla deroga di cui all'ultimo comma di tale paragrafo, un soggetto giuridico ammissibile deve soddisfare le condizioni di partecipazione seguenti:

- a) il soggetto giuridico ammissibile è stabilito in Norvegia, così come le relative strutture di gestione esecutiva, o in uno Stato membro dell'Unione o in qualsiasi altro Stato EFTA-SEE che partecipa, a seconda dei casi, alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione o al programma dell'Unione per una connettività sicura;
- b) il soggetto giuridico ammissibile si impegna a svolgere tutte le attività pertinenti in Norvegia o in uno Stato membro dell'Unione o in qualsiasi altro Stato EFTA-SEE che partecipa, a seconda dei casi, alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione o al programma dell'Unione per una connettività sicura; e
- c) il soggetto giuridico ammissibile non è soggetto al controllo di un paese terzo o di un soggetto di paese terzo.

ARTICOLO 11

Decisioni di esecuzione

Le pertinenti decisioni di esecuzione della Commissione applicabili alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura si applicano alle attività attuate a norma del presente accordo.

ARTICOLO 12

Contributo aggiuntivo

Ai sensi del presente accordo la Norvegia può offrire un contributo finanziario aggiuntivo a copertura di elementi aggiuntivi, purché tali elementi aggiuntivi non determinino oneri finanziari o tecnici né ritardi nell'adeguata attuazione della componente interessata. Tale contributo finanziario aggiuntivo è stabilito da una decisione del comitato misto di cui all'articolo 18 che modifica il presente articolo conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, ed è utilizzato per finanziare l'elemento aggiuntivo associato conformemente all'articolo 12 del regolamento sullo spazio e all'articolo 15 del regolamento sulla connettività sicura.

ARTICOLO 13

Spettro radio

1. Le parti convengono di cooperare in seno all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) sulle questioni relative allo spettro radio per quanto riguarda la connettività europea sicura.
2. Nel contesto della cooperazione di cui al paragrafo 1, le parti tutelano le assegnazioni di frequenze necessarie per i sistemi di connettività sicura europei allo scopo di garantire agli utenti la disponibilità dei servizi di tali sistemi.

3. Le parti riconoscono inoltre l'importanza di proteggere lo spettro radio utilizzato dalla connettività sicura da perturbazioni e interferenze. A tal fine, individuano le fonti delle interferenze e cercano delle soluzioni reciprocamente accettabili per combatterle.

4. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come deroga alle disposizioni vigenti dell'UIT, tra le quali i regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'UIT.

ARTICOLO 14

Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

La Norvegia concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU UE L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj>).

ARTICOLO 15

Sicurezza

1. Le parti proteggono i sistemi di connettività sicura da minacce quali abusi, interferenze, perturbazioni e atti ostili. Le parti adottano pertanto tutte le misure praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi GOVSATCOM e dei servizi del programma dell'Unione per una connettività sicura e delle relative infrastrutture e risorse critiche nei loro territori.
2. La Commissione europea intende sviluppare misure per proteggere dalle minacce, controllare e gestire informazioni, tecnologie e risorse sensibili della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e del programma dell'Unione per una connettività sicura .
3. La Norvegia adotta e applica tempestivamente, nella sua giurisdizione, misure che garantiscano un grado di sicurezza equivalente a quello delle misure applicabili nell'Unione europea.

ARTICOLO 16

Partecipazione ai comitati

I rappresentanti della Norvegia sono invitati a partecipare in qualità di osservatori ai comitati e ai gruppi di lavoro istituiti per la gestione, lo sviluppo e l'attuazione delle attività nell'ambito della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e del programma dell'Unione per una connettività sicura conformemente alle pertinenti norme e procedure e senza diritto di voto.

La Norvegia partecipa, senza diritto di voto, al comitato di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale istituita dal regolamento sullo spazio per quanto riguarda le parti pertinenti della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e del programma dell'Unione per una connettività sicura. La partecipazione è limitata in conformità della politica della necessità di conoscere stabilita per la componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e per il programma dell'Unione per una connettività sicura e rispetta il regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza.

ARTICOLO 17

Misure di salvaguardia

1. Ciascuna parte, previa consultazione del comitato misto di cui all'articolo 18, può adottare le opportune misure di salvaguardia, compresa la sospensione di una o più disposizioni del presente accordo, qualora constati che l'altra parte non rispetta gli obblighi che le incombono in virtù del presente accordo. Dopo l'adozione delle misure di salvaguardia, le parti avviano senza indugio consultazioni reciproche in seno al comitato misto al fine di ripristinare quanto prima l'applicazione di tutte le disposizioni del presente accordo.
2. La portata e la durata delle misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono limitate a quanto è necessario per risolvere la situazione e garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi discendenti dal presente accordo. Le parti proseguono gli sforzi per risolvere la controversia conformemente all'articolo 19.

ARTICOLO 18

Comitato misto

1. Le parti istituiscono un comitato misto composto da rappresentanti ufficiali di ciascuna parte la cui necessità di conoscere è stabilita.

2. Il comitato misto sovrintende al funzionamento del presente accordo e costituisce la sede in cui le parti si scambiano opinioni e informazioni su qualsiasi questione sollevata da una delle parti per quanto riguarda l'attuazione del presente accordo.
3. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno. Il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati che lo coadiuvano nello svolgimento delle sue mansioni. Il comitato misto stabilisce il mandato di tali sottocomitati.
4. Gli articoli 9 e 12 possono essere modificati mediante decisione del comitato misto. Tale modifica entra in vigore trenta giorni a decorrere dal giorno dell'adozione di tale decisione.
5. Il comitato misto si riunisce almeno due volte l'anno e quando necessario, su richiesta di una delle parti.
6. Il comitato misto è la sede per rispondere alle richieste di assistenza tecnica presentate dalla Norvegia.

ARTICOLO 19

Risoluzione delle controversie

La risoluzione delle controversie tra le parti derivanti dalle condizioni, dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo o ad esse connesse è effettuata unicamente mediante consultazione tra le parti e non è deferita ad alcun giudice nazionale o internazionale né a terzi a fini di risoluzione.

ARTICOLO 20

Entrata in vigore, modifica e denuncia

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure giuridiche interne a tal fine necessarie.
2. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Eventuali modifiche del presente accordo entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure giuridiche interne a tal fine necessarie.
3. Il presente accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2027. Esso è automaticamente prorogato per ulteriori periodi successivi di 10 anni, a meno che una delle parti non notifichi per iscritto all'altra parte la propria intenzione di non prorogare il presente accordo al più tardi 3 mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di un periodo successivo di 10 anni.
4. Ciascuna parte può notificare all'altra parte per iscritto la propria intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto 3 mesi dopo la data di ricevimento della notifica.
5. Al termine del relativo periodo di validità a norma del paragrafo 3 o in seguito alla relativa denuncia a norma del paragrafo 4, le parti applicano l'accordo a tutti i progetti, le azioni e le attività finanziati nell'ambito della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e del programma dell'Unione per una connettività sicura o del presente accordo, fino alla fine degli accordi contrattuali relativi a tali progetti, azioni e attività.

6. Nel caso in cui il regolamento sullo spazio, il regolamento sulla connettività sicura o una o più decisioni di esecuzione di cui al presente accordo siano modificati, abrogati o altrimenti rivisti, i riferimenti contenuti nel presente accordo al regolamento sullo spazio, al regolamento sulla connettività sicura o alle pertinenti decisioni di esecuzione, a seconda del caso, si intendono fatti all'atto o agli atti modificati, abrogati o altrimenti rivisti.

ARTICOLO 21

Lingue facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e norvegese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a ..., addì ...

Per l'Unione europea

Per il Regno di Norvegia